



COMUNE DI LATINA

DIPARTIMENTO VIII – ATTIVITA' PRODUTTIVE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

AVVISO PUBBLICO

**PER LA FORMAZIONE E GESTIONE SULLA PIATTAFORMA "SUITE ACQUISTI TELEMATICI"
DELL'ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.50 E
DELL'ALLEGATO II.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.36/2023**

In esecuzione della determinazione dirigenziale n.2205 del 23.10.2024 avente ad oggetto *"Formazione e gestione sulla piattaforma "Suite Acquisti Telematici" dell'elenco aperto dei professionisti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, ai sensi dell'art.50 e dell'allegato II.1 del decreto legislativo n.36/2023 - Approvazione schema di Avviso Pubblico"*,

SI RENDE NOTO

-che l'Amministrazione comunale intende costituire l'elenco aperto dei professionisti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, ai sensi dell'art.50 e dell'allegato II.1 del decreto legislativo n.36/2023 – Codice dei contratti pubblici -, nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II e del criterio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice;

-che al suddetto fine è avviata la procedura per la formazione e gestione dell'elenco sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata *"Suite Acquisti Telematici"* del Comune di Latina, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

1. ISCRIZIONE ALL'ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI

L'iscrizione all'elenco aperto di professionisti per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, ai sensi dell'art.50 del Codice (affidamenti diretti e procedure negoziate), può essere richiesta per i servizi tecnici relativi alle categorie di opere e prestazioni di cui all'allegato al decreto ministeriale 17 giugno 2016, come riportati nel form di iscrizione sulla piattaforma.

Gli operatori economici possono chiedere l'iscrizione per uno o più servizi tecnici e, rispetto a ciascun servizio, per una o più categorie di opere e prestazioni, in ragione della capacità professionale posseduta.

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI GENERALI

Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell'inserimento nell'elenco dei professionisti, i soggetti di cui all'art. 66 del Codice e precisamente:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con

qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura. *(ai consorzi stabili possono aderire anche professionisti singoli «a prescindere dalla forma giuridica rivestita» ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017)*

Ai fini dell'inserimento nell'elenco il professionista dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs.n.36/2023;
- b) insussistenza della condizione prevista dall'art. 53 comma 16 ter del d.lgs 165/2001 (pantouflage), ossia il Professionista non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Latina che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione, nei confronti del medesimo operatore economico;
- c) possesso dei requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice, come riportati nel form di iscrizione alla piattaforma.

Inoltre, per l'iscrizione ai servizi tecnici di seguito riportati, sono richiesti **ulteriori specifici requisiti obbligatori**:

- **Verifica della Progettazione:** possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 34 dell'allegato I.7 del Codice; agli iscritti in questa categoria viene richiesto di indicare l'accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero il sistema interno di controllo di qualità specifici per la verifica della progettazione di cui si dispone;
- **Coordinamento della Sicurezza:** possesso dei requisiti professionali di cui all'art.98 del D.Lgs.n. 81/2008;
- **Collaudo Statico:** iscrizione all'albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno dieci anni, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- **Collaudo Tecnico-Amministrativo:** iscrizione all'albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno cinque anni ai sensi dell'art. 216, comma 3, del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
- **Pratiche Prevenzione Incendi:** iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.16 del D.Lgs.n.139/2006;

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.25 del D.Lgs.n.36/2023, si è dotata di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata anche per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici, fruibile mediante apposita sezione del sito "www.comune.latina.it" e precisamente seguendo il percorso: *Sezione Gare e Appalti – Suite acquisti telematici - Elenco operatori economici* raggiungibile al link <https://comuneditatina.acquistitelematici.it/>

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza **esclusivamente per via telematica** collegandosi al sito.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia di elenco prescelta.

Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto.

Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori omessi durante la procedura di iscrizione.

In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi e che dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e ricaricata in piattaforma.

E' fatto obbligo dell'utilizzo della firma elettronica, per il rappresentante legale, e per i soggetti con poteri di rappresentanza. La firma elettronica dovrà essere rilasciata da un operatore accreditato dall'Agid ed in corso di validità. La documentazione che richiederà la sottoscrizione con firma elettronica sarà espressamente indicata negli step di iscrizione all'elenco.

All'esito delle suddette operazioni, ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori, l'operatore economico viene **automaticamente abilitato** nell'elenco.

L'iscrizione al relativo elenco sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione elenco dell'Ente.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ.

In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

L'elenco operatori economici formato dall'Amministrazione si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali, da trasmettere con nuova autocertificazione generata da sistema e firmata digitalmente, saranno riassoggettati a nuova abilitazione.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

4. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

Nella form di iscrizione occorre dichiarare a sistema, tra gli altri, i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) ed estremi di iscrizione al relativo albo professionale;

Per i professionisti associati

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

c. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali di tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art.94, comma 3 del Codice rispetto ai quali il legale rappresentante dovrà rendere la relativa dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo art.94, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 a carico del legale rappresentante che renda dichiarazioni false.

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

f. organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'Allegato II.12 al Codice;

Per le società di ingegneria

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art.94, comma 3 del Codice rispetto ai quali il legale rappresentante dovrà rendere la relativa dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art.94, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 a carico del legale rappresentante che renda dichiarazioni false.

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 al Codice;

i. organigramma aggiornato di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 al Codice.

Per i soggetti di cui all'art.66, comma 1, lett.e) del Codice

l. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art.94, comma 3 del Codice rispetto ai quali il legale rappresentante dovrà rendere la relativa dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art.94, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 a carico del legale rappresentante che renda dichiarazioni false.

m. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 37 dell'Allegato II.12 al Codice;
n. organigramma aggiornato di cui all'art. 37 dell'Allegato II.12 al Codice.

Per i consorzi stabili

o. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art.94, comma 3 del Codice rispetto ai quali il legale rappresentante dovrà rendere la relativa dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art.94, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 a carico del legale rappresentante che renda dichiarazioni false.

Gli **studi associati** dovranno allegare lo statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

Considerato che l'elenco potranno anche essere utilizzato per l'individuazione degli operatori economici da invitare, nel rispetto del principio di rotazione, alle RDO oppure alle TRATTATIVE DIRETTE gestite sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gli operatori economici dovranno indicare nella domanda d'iscrizione o in sede di rinnovo se sono abilitati sul MEPA e, in ipotesi affermativa, per quale bando/iniziativa.

Oltre all'autodichiarazione l'operatore **dovrà caricare** in piattaforma la seguente documentazione:

- documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
- dichiarazione relativa alla insussistenza della condizione prevista dall'art. 53 comma 16 ter del d.lgs 165/2001 (pantouflage);
- curriculum vitae e professionale;

5.DURATA DELL'ISCRIZIONE E MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e con le modalità indicate nel presente avviso che, pertanto, è pubblicato in maniera permanente, sul sito all'indirizzo: <https://comuneditatina.acquistitelematici.it/>

L'iscrizione nell'elenco ha **validità permanente, con previsione di rinnovo annuale.**

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico abilitato nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A ciascun operatore, 30 giorni prima della scadenza, sarà inviata dal sistema automatico una mail, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione, che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati verranno sospesi dall'elenco.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, quest'ultimo verrà riabilitato e reso visibile nell'Elenco.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute in riferimento sia alla/e categoria/e per la/le quale/i è iscritto all'Elenco sia ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata

6. VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici abilitati, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Elenco ai sensi dell'art. 7 del presente avviso.

In caso di affidamento diretto, all'operatore economico individuato quale diretto affidatario potrà essere richiesto di attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Elenco corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica anteriormente al conferimento dell'incarico.

7. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'Elenco può essere disposta d'ufficio, previo esperimento di apposito procedimento in contraddittorio con l'interessato, in caso di carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e/o di idoneità e/o di capacità professionale di cui al precedente art.2, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 6.

Nei suddetti casi l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente una sintetica motivazione con l'indicazione dei fatti addebitati e l'assegnazione del termine – di norma 15 giorni - per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi.

L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino alla conclusione dello stesso.

Trascorso il termine assegnato per le deduzioni senza riscontro da parte dell'operatore economico, ovvero in caso di deduzioni non accolte, l'Amministrazione procede alla cancellazione dell'operatore economico dall'elenco.

La cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutti i servizi tecnici per i quali l'operatore economico era stato iscritto.

Nel caso in cui l'operatore economico abbia perso i requisiti per uno o più tra i servizi tecnici per cui è iscritto potrà evitare la cancellazione eliminando il/i servizio/i tecnico/i interessato.

La cancellazione viene disposta anche nei seguenti casi:

- rispetto a quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
- su richiesta dell'interessato.

8. UTILIZZO DELL'ELENCO

L'elenco verrà utilizzato per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori con le modalità di cui all'art.50 del Codice, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art.49 del medesimo Codice a norma del quale:

"1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6. 4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. 5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. 6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro."

Ai sensi dell'art.3, comma 4, dell'allegato II.1 al D.Lgs.n.36/2023, "La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente."

Preliminarmente si procede ad effettuare sulla piattaforma “*Suite acquisti telematici*” l'estrazione dei nominativi degli operatori iscritti all'elenco nella/e categoria/e e classifica relative al lavoro da affidare nella fascia di importo di interesse.

L'elenco è impostato sul seguente criterio:

All'interno di ciascuna fascia di importo, l'estrazione proporrà una lista che presenta nell'ordine prima i nominativi di chi non sia mai stato invitato nel dato servizio tecnico prevalente e relativa categoria prevalente di opere e prestazioni di cui all'allegato al decreto ministeriale 17 giugno 2016 o sia stato invitato meno volte rispetto agli altri operatori che seguono.

Per i servizi tecnici le fasce di importo sono le seguenti:

-inferiore a 140.000

-pari o superiore a 140.000 e inferiore alle soglie di cui all'art.14 del Codice

Il RUP dell'affidamento diretto o della procedura negoziata in relazione ai quali si procede all'utilizzo dell'elenco per la selezione dell'affidatario o degli operatori economici da invitare **può stabilire di utilizzare un diverso criterio di selezione predefinito nella determina a contrarre o in altro atto equivalente, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.**

Quando sarà reso operativo sulla piattaforma il sistema di valutazione degli operatori economici iscritti – c.d. rating - il RUP, in fase di selezione dell'affidatario o degli operatori economici da invitare, potrà decidere di valorizzare anche il punteggio ottenuto dagli operatori economici in relazione alla valutazione, effettuata dal RUP dei precedenti affidamenti sulla base di criteri preinseriti, delle aggiudicazioni già ottenute .

L'inserimento nell'elenco non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le gare relative alle categorie e classi per cui si è iscritti.

La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze indicandolo nella determina a contrarre, - purché pari almeno al numero minimo previsto dall'art. 50 del Codice.

L'utilizzo dell'elenco avverrà adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii, è l'Ing. Salvatore Massimo.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le comunicazioni relative all'iscrizione nell'elenco, nonché quelle conseguenti alla selezione degli operatori economici iscritti per la partecipazione alle procedure di affidamento, saranno recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'elenco.

Lo stato delle richieste di iscrizione e degli inviti alle gare viene, comunque, costantemente aggiornato anche all'interno della pagina personale dell'elenco.

L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso e delle integrazioni e modificazioni eventualmente apportate allo stesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia relative ai lavori previsti in epigrafe oggetto del presente avviso.

Tutti gli atti relativi alla procedura di formazione e gestione dell'elenco, vengono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del Comune di Latina, nella sezione “Gare e Appalti – Suite acquisti telematici” al link

<https://comunedilatina.acquistitelematici.it/> e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

Le eventuali comunicazioni o rettifiche riguardanti la gestione dell'elenco saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sul sito dell'Ente al link sopra indicato che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente.

11.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Codice in materia di protezione dati personali (d. Lgs. 196/2003) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali UE 2016/679 (d'ora in poi anche GDPR), la cui attuazione è disciplinata dal "REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Latina n. 71 del 12.11.2020, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.31 del 21.04.2022, pubblicato sul sito web del Comune di Latina e raggiungibile al link : <https://www.comune.latina.it/wp-content/uploads/2022/05/REGOLAMENTO-Privacy-.pdf>

Per informazioni:

Servizio Gare e Contratti – Segreteria tel. 0773.652637 – email servizio.gare@comune.latina.it

Il Funzionario E.Q.

Avv. Barbara Ascani

Il Dirigente

Ing. Paolo Rossi